



**Comune di Barbianello**  
Provincia di Pavia

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

**NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER  
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA  
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE  
DALL'ANNO 2016**

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal Dlgs. n. 118/11 è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arvonet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11, che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunamente riclassificati secondo lo Schema di cui all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11) del bilancio di previsione 2015/2017;<sup>1</sup>
  - applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
    - all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11, per il quale *"negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere"*;
    - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
  - adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11;
  - adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
    - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11;
    - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
- Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

<sup>1</sup> Le Province che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2015, per la gestione dell'esercizio provvisorio, devono far riferimento al bilancio 2015.

## VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dr. Marco Antonini Revisore Unico<sup>2</sup> dei Conti del Comune di Barbiano

*ricevuto ove esistente*

con apposita comunicazione formale, in data 22.04.2016 :

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- ☐ lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  
- ☐ la Deliberazione di Giunta comunale relativa alla destinazione della parte vincolata dei proventi delle sanzioni al codice della strada;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

*acquisiti altresì ove presenti<sup>3</sup>*

- ☐ il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- ☐ il Prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al "Codice della strada";
- ☐ l'Inventario dei beni mobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2015,
- ☐ l'Inventario dei beni immobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2015;

*visti*

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*"Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"*), come modificato ed integrato dal Dlgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- i Principi contabili applicati allegati al Dlgs. n. 118/11;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 (*"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni"*), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 (*"Decreto Enti Locali"*);
- il Dl. 8 aprile 2013 n. 35 (*"Pagamenti P.A."*), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

<sup>3</sup> Contrassegnare le voci che interessano. A tal proposito si evidenzia che, pur trattandosi di documenti non obbligatori per legge, la mancata predisposizione (e/o mancata messa disposizione dell'Organo di revisione), in tutto o in parte, dei documenti elencati compromette la possibilità di accertare la congruità, coerenza e attendibilità contabile di alcune significative poste del bilancio di previsione. Tale circostanza deve essere quindi adeguatamente evidenziata, utilizzando lo spazio di seguito previsto (che, ove tale mancanza non si verifici, deve essere cancellato). Analogamente deve essere evidenziato il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili.

- il Dl. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Legge di stabilità 2014");
- il Dl. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con la Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il Dl. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"), convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il Dl. 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari");
- la Legge 29 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di stabilità 2015");

*dato atto*

- che i bilanci di previsione annuale e pluriennale sono stati predisposti e redatti sulla base degli schemi previsti dal Dpr. n. 194/96, con applicazione delle nuove regole della competenza finanziaria potenziata previste nel principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- che gli schemi di bilancio, previsti dal Dpr. n. 194/96, mantengono carattere autorizzatorio, e sono affiancati a fini conoscitivi dai nuovi bilanci redatti secondo la struttura prevista dal Dlgs. n. 118/11.

*attesta*

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

#### EQUILIBRI FINANZIARI<sup>4</sup>

#### Riepilogo generale per Titoli<sup>5</sup>

##### Entrate

| Titolo                         | Denominazione                                                                                      | Assestato<br>2015   | Previsioni<br>2016  | Previsioni<br>2017 | Previsioni<br>2018 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| TIT. I                         | Entrate tributarie                                                                                 | 446.974,35          | 443.035,00          | 443.515,00         | 443.525,30         |
| TIT. II                        | Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici | 34.549,93           | 39.209,00           | 39.533,00          | 39.546,22          |
| TIT. III                       | Entrate extratributarie                                                                            | 97.275,77           | 101.599,00          | 103.757,00         | 105.397,54         |
| TIT. IV                        | Entrate in conto capitale                                                                          | 164.082,90          | 26.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| TIT. V                         | Entrate derivanti riduzione attività finanziarie                                                   | 25.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TIT. VI                        | Accensione prestiti                                                                                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| TIT. VII                       | Anticipazioni da istituto tesoriere                                                                | 185.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00         | 0,00               |
| TIT. - IX                      | Entrate per conto terzi e partite di giro                                                          | 195.314,00          | 171.616,00          | 174.247,00         | 0,00               |
| <b>Totale generale entrate</b> |                                                                                                    | <b>1.172.519,10</b> | <b>1.001.199,33</b> | <b>906.052,00</b>  | <b>910.401,00</b>  |

##### Spese<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche da effettuare per il controllo del permanere degli equilibri di bilancio, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale".

<sup>5</sup> I dati relativi al 2013 e al 2014 sono stati elaborati necessariamente non tenendo conto dei nuovi principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

| Titolo                       | Denominazione                                   | Assestato<br>2015   | Previsioni<br>2016  | Previsioni<br>2017 | Previsioni<br>2018 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| TIT. I                       | Spese correnti                                  | 717.852,45          | 578.362,28          | 552.786,86         | 552.715,00         |
| TIT. II                      | Spese in conto capitale                         | 55.163,76           | 76.244,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| TIT.<br>III                  | Spese rimborso di prestiti                      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TIT. IV                      | Spese servizi c/terzi                           | 34.977,05           | 34.977,05           | 38.014,14          | 35.754,06          |
| TIT.V                        | Chiusura anticipazioni da<br>istituto tesoreria | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00         | 140.000,00         |
| TIT<br>VII                   | Spese per conto terzi e<br>partite di giro      | 180.411,60          | 171.616,00          | 174.247,00         | 176.931,94         |
| <b>Totale generale spese</b> |                                                 | <b>1.128.404,86</b> | <b>1.001.199,33</b> | <b>906.052,00</b>  | <b>910.401,00</b>  |

L'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

<sup>6</sup> Nella spesa il Fondo pluriennale vincolato (Fpv) è incluso nei singoli stanziamenti correnti e in conto capitale.

### Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

| Equilibrio economico-finanziario                                          |                | competenza<br>2016 | competenza<br>2017 | competenza<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente*                         | (+)            | 29.496,33          | 0,00               | 0,00               |
| B) Entrate Titoli I, II e III                                             | (+)            |                    |                    |                    |
| A detrarre entrate correnti destinate c/capitale                          | (-)            | 583.843,00         | 586.805,00         | 588.469,06         |
| C) Somma finale                                                           | (A+B)          | 613.339,33         | 586.805,00         | 588.469,06         |
| D) Spese Titolo I                                                         | (+)            | 578.362,28         | 552.786,86         | 552.715,00         |
| E) Spese Titolo III destinate a rimborsare la parte capitale dei prestiti | (+)            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F) Somma finale (D+E)                                                     | (+)            | 578.362,28         | 552.786,86         | 552.715,00         |
| G) altre entrate destinate alla copertura di spese correnti**             | (+)            | 0.000              | 0,00               | 0,00               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>                                       | <b>(C-F+G)</b> | <b>34.977,05</b>   | <b>34.018,14</b>   | <b>35.754,06</b>   |

\* inserire solo nel caso in cui al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione il Fpv sia valorizzato.

\*\* ad es. contributi permessi di costruire, ecc.. (art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07).

| Equilibrio economico-finanziario                                 |                      | competenza<br>2016 | competenza<br>2017 | competenza<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte capitale*     | (+)                  | 244,00             | 0,00               | 0,00               |
| B) Entrate Titoli IV e V** escluso parte destinata al corrente   | (+)                  | 26.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| C) Eventuali risparmi della gestione corrente                    | (+)                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| D) Risultato di amministrazione 2016***                          | (+)                  | 116.121,26         | 116.121,06         | 116.121,06         |
| E) Altre entrate utilizzate per il rimborso delle quote capitale | (+)                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F) Spese Titolo II - Spese in conto capitale                     | (-)                  | 76.244,00          | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                              | <b>(A+B+C+D+E-F)</b> | <b>66.121,26</b>   | <b>116.121,06</b>  | <b>116.121,06</b>  |

\* inserire solo nel caso in cui al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione il Fpv sia valorizzato.

\*\* categorie 2, 3, 4.

\*\*\* inserire solo dopo l'approvazione del rendiconto 2015.

L'Organo di revisione attesta

di non aver rilevato le seguenti gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018.

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- non sono state previste entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge.

### Esercizio Provvisorio del Bilancio 2016<sup>7</sup>

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale durante l'esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2016 alla data di sottoscrizione del presente Parere:

- ha osservato la disciplina della gestione in esercizio provvisorio (art. 163. del Tuel), con particolare riferimento alle spese escluse dal limite di legge (spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi).

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha confermato al proprio Tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2015, come disposto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 10.6. La comunicazione deve avvenire all'avvio dell'esercizio 2016, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio deve avvenire contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui.

---

<sup>7</sup> Da compilare solo nel caso in cui il bilancio di previsione 2015 venga approvato successivamente al 1° gennaio 2015, quindi dopo un periodo di gestione in esercizio provvisorio.

## L'avanzo di amministrazione

Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dalle regole dell'armonizzazione contabile e da adottarsi contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 24 marzo 2016.

Al Bilancio di Previsione 2016 non è stato applicato avanzo 2015.

## **Il "Fondo pluriennale vincolato"**

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del "Fondo pluriennale", iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "Fondo pluriennale vincolato".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2016.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2016;

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2016 sono previste solamente le spese "esigibili" in quell'esercizio<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Verificare ad es. che il salario accessorio relativo al 2015 sia imputato all'esercizio 2016 quando sarà effettivamente esigibile.

## PAREGGIO DI BILANCIO 2016<sup>9</sup>

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

### Anno 2016 - “Regole di finanza pubblica”

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016’*”)

| Soggetti coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Comuni, Province, Città metropolitane <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calcolo dell'Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prima fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 1, comma 707, “ <i>Legge di stabilità 2016</i> ”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seconda fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'obiettivo “zero” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10, l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del D.L. n. 16/12, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terza fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “zero” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi |

<sup>9</sup> Nel presente paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il “pareggio di bilancio”, introdotto con la Legge di stabilità per il 2016 in sostituzione del “Patto di stabilità interno”. In merito proponiamo un confronto fra i due diversi istituti.

<sup>10</sup> Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista dall'art. 1, comma 454 e seguenti della Legge n. 228/12, così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 1, comma 734, della Legge di stabilità 2016”).

finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *“somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero”*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo *“zero”* (art. 35, comma 16).

### ***“Determinazione del saldo finanziario di competenza”***

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *“nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *“... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]”*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *“... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità”* e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* (*“Fede”*) e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo *“zero”*.

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito”* e *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie”*.

Vale la pena precisare che le esclusioni di cui sopra trovano vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *“l'agevolazione”* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi *“Finanziari”* e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2016-2017-2018)

| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 | SPESE                                                                      | CASSA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO DI<br>RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO<br>2016 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2017 | COMPETENZA<br>ANNO<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 52.975,88                                               | -                                                            | -                          | -                          |                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | Disavanzo di amministrazione                                               |                                                         | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                                                         | 29.740,33                                                    | 0,00                       | 0,00                       |                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 557.994,70                                              | 443.035,00                                                   | 443.515,00                 | 443.525,30                 | TITOLO 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato          | 717.852,45                                              | 578.362,28<br>0,00                                           | 552.786,86<br>0,00         | 552.715,00<br>0,00         |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                            | 39.209,00                                               | 39.209,00                                                    | 39.533,00                  | 39.546,22                  |                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| TITOLO 3 - Entrate Extratributarie                                           | 156.218,21                                              | 101.599,00                                                   | 103.757,00                 | 105.397,54                 |                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                         | 41.200,23                                               | 26.000,00                                                    | 5.000,00                   | 5.000,00                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato | 55.163,76                                               | 76.244,00<br>0,00                                            | 5.000,00<br>0,00           | 5.000,00<br>0,00           |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                    | 0,00                                                    | 0,00                                                         | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Totale entrate finali....</b>                                             | <b>794.622,14</b>                                       | <b>609.843,00</b>                                            | <b>591.805,00</b>          | <b>593.469,06</b>          | <b>Totale spese finali.....</b>                                            | <b>773.016,21</b>                                       | <b>654.606,28</b>                                            | <b>557.786,86</b>          | <b>557.715,00</b>          |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                                                    | 50.000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                       | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                            | 34.977,05                                               | 34.977,05                                                    | 34.018,14                  | 35.754,06                  |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere                    | 140.000,00                                              | 140.000,00                                                   | 140.000,00                 | 140.000,00                 | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere         | 140.000,00                                              | 140.000,00                                                   | 140.000,00                 | 140.000,00                 |
| TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 176.754,04                                              | 171.616,00                                                   | 174.247,00                 | 176.931,94                 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                         | 180.411,60                                              | 171.616,00                                                   | 174.247,00                 | 176.931,94                 |
| <b>Totale titoli</b>                                                         | <b>1.111.576,18</b>                                     | <b>971.459,00</b>                                            | <b>906.052,00</b>          | <b>910.401,00</b>          | <b>Totale titoli</b>                                                       | <b>1.128.404,86</b>                                     | <b>1.001.199,33</b>                                          | <b>906.052,00</b>          | <b>910.401,00</b>          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | <b>1.164.352,06</b>                                     | <b>1.001.199,33</b>                                          | <b>906.052,00</b>          | <b>910.401,00</b>          | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                            | <b>1.128.404,86</b>                                     | <b>1.001.199,33</b>                                          | <b>906.052,00</b>          | <b>910.401,00</b>          |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                        | <b>35.947,20</b>                                        |                                                              |                            |                            |                                                                            |                                                         |                                                              |                            |                            |

## ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel<sup>11</sup>.

L'Organo di revisione fa preliminarmente presente che, secondo quanto disposto dall'art. 204 del Tuel, il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Inoltre l'art. 75 del Dlgs. n. 118/11, modificando il comma 17, dell'art. 3, della Legge n. 350/03, ha adeguato la definizione d'indebitamento per gli Enti Locali, prevedendo che costituiscano indebitamento:

- l'assunzione di mutui;
- l'emissione di prestiti obbligazionari;
- le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie;
- l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di Swap (cosiddetto *upfront*);
- le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2016;
- il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia;
- il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per 3 annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente, pertanto, *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1, dell'art. 204 del Tuel;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2013-2014 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2011-2012, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, rispettano quanto previsto al comma 1, dell'art. 204 del Tuel
- che l'indebitamento dell'Ente subirà la seguente evoluzione:

*Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)*

| Anno                               | 2015             | 2016              | 2017              | 2018              |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Residuo debito                     | 394.659,31       | 350.441,52        | 315.464,47        | 281.446,33        |
| Nuovi prestiti                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Prestiti rimborsati                | 44.217,79        | 34.977,05         | 34.018,14         | 35.754,06         |
| Estinzioni anticipate              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre variazioni +/- (specificare) | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre variazioni +/- (specificare) | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale fine anno</b>            | <b>35.441,52</b> | <b>315.464,47</b> | <b>281.446,33</b> | <b>245.692,27</b> |

<sup>11</sup> Il comma 539, dell'articolo unico della Legge n. 190/14, ha modificato l'art. 204, comma 1, primo periodo del Tuel, innalzando dall'8% al 10% il limite massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti che gli Enti Locali dovranno rispettare per potere procedere all'assunzione di nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

- che a partire dal 2013 gli Enti locali sono tenuti a ridurre l'indebitamento (art. 8, comma 3, della Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

| Anno                    | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oneri finanziari        | 21.349,64        | 18.822,51        | 16.498,83        | 34.018,14        | 35.754,06        |
| Quota capitale          | 42.614,00        | 44.217,79        | 34.977,05        | 14.710,04        | 12.974,12        |
| <b>Totale fine anno</b> | <b>63.963,64</b> | <b>63.040,30</b> | <b>51.475,88</b> | <b>48.728,18</b> | <b>48.728,18</b> |

- che non sono in essere operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207, del Tuel;
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *ha previsto stanziamenti per anticipazioni di tesoreria<sup>12</sup> [per Euro 140.000 Euro importo minore del limite previsto dall'art. 222, del Tuel; 54 delibera di Giunta N. 58 23 dicembre 2015.*

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2016 ci sono somme iscritte al Titolo V dell'entrata, Categorie 3 e 4, per accensione di nuovi mutui.

<sup>12</sup> Il comma 542 dell'articolo unico della Legge n. 190/14 ha modificato l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/14, prorogando sino al 31 dicembre 2015 l'innalzamento da 3 a 5 dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1, dell'art. 222 del Tuel.

## TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/09.

L'art. 12, del D.L. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio, vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro. Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto, altresì, che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI<sup>13</sup>

### ENTRATE TRIBUTARIE<sup>1415</sup>

#### Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*"Legge di stabilità 2014"*), al comma 639 istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che il Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 13 in data 27 luglio 2015 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

#### Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione ricorda che l'art. 13, del D.L. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 0,76%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l'abitazione principale<sup>16</sup> (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze<sup>17</sup> è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'art. 7, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (*"Legge di stabilità 2016"*));
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:

<sup>13</sup> Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

<sup>14</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione delle entrate, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale *"Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale"*.

<sup>15</sup> Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all'art. 1, comma 162, della Legge n. 296/06, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 444, della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12 - "Legge di stabilità 2013").

<sup>16</sup> I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis, D.L. n. 47/14).

<sup>17</sup> Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
  - il contratto di comodato deve essere registrato;
  - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- L'Imposta non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016, iscritta in bilancio.

Lo stanziamento viene previsto sulla base delle effettive riscossioni dell'anno 2015; l'aliquota ordinaria rimane 8,0%. Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

### Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del D.L. 47/14);

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio

L'aliquota deliberata dal Comune è pari all'2,5% solo sull'abitazione principale, così come delibera di Giunta n.14 del 27/07/2015.

### Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento dei rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non

- continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con regolamento il Comune può prevedere:
    - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
    - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14).

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

### Recupero evasione tributaria

L'Organo di revisione fa presente che l'art. 1, comma 702, della Legge n. 190/14 (*"Legge di stabilità 2015"*), ha portato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, al 55% la quota spettante ai Comuni per la partecipazione alle attività di accertamento dei tributi erariali di cui all'art. 1, comma 1, del Dl. n. 203/05.

L'Organo di revisione al riguardo rilevato che alla data attuale l'amministrazione comunale ha approvato un piano atto al recupero imposte evase, ha invitato l'amministrazione stessa ad attivarsi quanto prima, amministrazione comunale che si sta attivando in merito.

### "Fondo di solidarietà comunale"

L'art. 1, comma 380, lett. b) della Legge n. 228/12, stabilisce che il *"Fondo di solidarietà comunale"* sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, l'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/12, dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui all'art. 13 del Dl. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dall'art. 13, comma 6, primo periodo, e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11.

Deve essere poi considerato che l'art. 1, comma 380-ter, lett. a), della Legge n. 228/12, in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380 per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del *"Fondo di solidarietà comunale"* è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente comma 380.

La dotazione del predetto *"Fondo"* per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che,

corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "*Fondo di solidarietà comunale*", non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00, e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi dell'art. 20, del D.L. n. 95/12, ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 380-ter, lett. b), della Legge n. 228/12, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del "*Fondo di solidarietà comunale*", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12;
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui alla lett. e), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12, sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/12;

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine l'art. 1, comma 380-ter, lett. c), della Legge n. 228/12, prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, il D.L. n. 78/15 stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17, del D.Lgs. n. 241/97. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "*Fse*" nel medesimo anno.

Il comma 457 della *Legge di stabilità 2016* proroga al 2016 la limitazione del taglio del "*Fondo di solidarietà*" per i Comuni di Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana colpiti da eventi sismici secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della Legge n. 190/14.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "*Fondo di solidarietà comunale*" 2016 e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

**Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada** (art. 208, del D.Lgs. n. 285/92)

La previsione per l'esercizio 2016 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

|                             | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 | Esercizio 2015 | Esercizio 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Previsione                  | -----          | -----          | -----          | 1.010,00       |
| Accertamento                | 153,70         | 144,60         | 402,70         | -----          |
| Riscossione<br>(competenza) | 153,70         | 144,60         | 402,70         | -----          |

La parte vincolata del finanziamento (50%)<sup>18</sup> risulta destinata come segue:

| Tipologie di spese     | Impegni 2013 | Impegni 2014 | Impegni 2015<br>(previsioni definitive) | Previsione 2016 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Spesa Corrente         | 370,70       | 153,70       | 510,00                                  | 550,00          |
| Spesa per investimenti | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00            |

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con la Deliberazione di Giunta n. 24 del 04.03.2016.

#### Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto del gettito delle medesime nell'anno precedente (le tariffe di tutti i servizi scolastici sono rimaste invariate).

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 51, della Legge n. 449/97, e successive modificazioni.

#### Proventi da beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- il gettito degli affitti è stato previsto sulla base dell'accertamento dell'anno precedente;
- che per l'anno 2016 si prevede di adeguare i relativi canoni, in base all'indice ISTAT;
- che il gettito per l'esercizio 2016 è stato previsto tenendo conto dei predetti adeguamenti;

#### Interessi attivi

L'Organo di revisione dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presente gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria calcolati in base di un tasso annuo d'interesse.

<sup>18</sup> Con esclusione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del "Codice della strada" elevate per violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza (autorelax) (art. 142, comma 12-ter, del D.lgs. n. 285/1992).

## Utili/perdite da società partecipate

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta entrata, è stato previsto che, per l'esercizio 2016 non vi saranno utili da società partecipate.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI<sup>19</sup>

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2015:

- *ha tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. 1, del D.L. n. 2/10;*
- *ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del D.L. n. 78/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del D.L. n. 78/10;*
- *ha tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'art. 1, del D.L. n. 95/12.*

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al D.Lgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;*

L'Organo di revisione segnala che anche per il 2016 è stato prorogato dall'art. 1, comma 254, della Legge n. 190/14, il blocco economico della contrattazione nazionale del personale dipendente dalla P.A., e che il successivo comma ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:

- i Comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30%, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

<sup>19</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale".

Inoltre il comma 424, della "Legge di stabilità 2015" ha stabilito che gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:

- 1) all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2016;
- 2) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Province e delle Città metropolitane.

Per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità, con riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Province e delle Città metropolitane, gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06.

Le assunzioni effettuate dalle Regioni e dagli Enti Locali in violazione del comma 424 sono nulle.

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/06:

| spesa impegnata<br>o prevista <sup>20</sup>                                                                 | Rendiconto<br>2008 <sup>21</sup> | Rendiconto<br>2014 | Rendiconto<br>2015 | Previsione<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spese personale (int. 01-05-07) al netto di rimborsi da altre Amministrazioni per convenzioni con personale | 189.500,00                       | 191.181,52         | 179.598,67         | 186.262,00(*)      |

(\*) Dato comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato.

- L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 (assunzioni a tempo indeterminato: *turn over*<sup>223</sup>);
- L'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 5-quater, del Dl. n. 90/14 (assunzioni a tempo indeterminato: *turn over di favore*);
- L'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 (assunzioni a tempo indeterminato: *rest di turn over*);
- L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 (assunzioni a tempo determinato<sup>24</sup>);
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;

<sup>20</sup> Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con Circolare 17 febbraio 2006, n. 2, e quelle fornite dalla Corte dei conti, Sezione Amministrativa, con Deliberazione n. 16/09.

<sup>21</sup> Compilare a cura degli Enti Locali non soggetti al Patto di stabilità.

<sup>22</sup> Non si applica per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.

<sup>23</sup> Gli Enti non soggetti al Patto di stabilità, qualora rispettano il limite di spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/06, possono ancora procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenuti nel precedente anno.

<sup>24</sup> I limiti previsti dalla norma non si applicano agli Enti che hanno rispettato i commi 557 e 562 della Legge n. 296/06, nonché con riferimento per i l.su, per i lavori di pubblica utilità e per i cantieri di lavoro qualora coperti da finanziamenti specifici aggiuntivi.

- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;
- *tenendo conto* di quanto disposto dall'art. 4, comma 6-*quater*, del Dl. n. 101/13, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale;
- *tenendo conto* che, a partire dal 1° gennaio 2015, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 – tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di Euro 5.000 di cui all'art. 44, del Dl. n. 269/03 – che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 30%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 23,5%.

L'Ente non ha programmato nel 2016 nuove assunzioni di personale, dal 2012 al 2016 il numero personale in forza al Comune è rimasto invariato, risulta essere di 4 persone assunte a tempo indeterminato.

### Contrattazione decentrata integrativa<sup>25</sup>

L'Organo di revisione dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è stato costituito il “Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa” per l'anno 2015
- che le risorse del Fondo sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, del Dl. n. 78/10, e dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”);
- che la consistenza del Fondo è stata ridotta sia in termini assoluti che in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del Fondo per l'anno 2015 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente.

### Spesa per incarichi esterni

L'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.

<sup>25</sup> Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-*sexties*, del Dlgs. 165/01, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

Successivamente, l'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), modificato dall'art. 46 del DL 25/06/2008, n° 112 (convertito con modificazioni nella L. 133/200) ha stabilito che la stipula di contratti di collaborazione autonoma da parte degli enti locali, a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 42.

- L'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07).
- L'Ente ha tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/07 e s.m.i.;
- L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- lo stanziamento di bilancio<sup>26</sup> per l'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di studio e di consulenza rispetta il limite previsto dall'art. 1, comma 5, del DL n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, come determinato dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del DL n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;
- L'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

#### Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'art. 7, commi 1 e 2, del DL n. 52/12, convertito con Legge n. 94/12;
- dall'art. 1, commi 1 e 7, del DL n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;

e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05, nonché sulle disposizioni recate dall'art. 2, commi da 225 a 227 della Legge n. 191/09 ("Finanziaria 2010") e su quanto disposto dall'art. 1, commi da 151 a 157, della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013");

*evidenza:*

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;<sup>27</sup>
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("Mepa"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

<sup>26</sup> Lo stanziamento integrale di bilancio per incarichi di collaborazione costituisce limite massimo di spesa per il 2015.

<sup>27</sup> I Collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

### Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'art. 1, comma 5, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, come determinato dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;
- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;
- dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 e s.m.i.;
- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente tabella:
- dall'art. 1, comma 143, della Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), come modificato dall'art. 1, comma 1, del Dl. n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13;
- dall'art. 1, commi 141 e 165, Legge n. 228/12, prorogato anche per il 2015 dall'art. 10, comma 6, del Dl. n. 192/14 ("Milleproroghe").

### Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- Prevede di ricorrere nel caso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222, del Tuel (si ricorda che il limite previsto dall'art. 222, del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata ex art. 195, del Tuel)
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

### Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta viene tenuta* regolare contabilità ai fini Iva:

- ☐ Lampade votive
- ☐ Refezione scolastica
- ☐ Trasporto alunni

in relazione alle predette attività commerciali,

L'Organo di revisione precisa che il comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/14, ha introdotto l'art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72, relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'art. 6, comma 5, del Dpr. n. 633/72 (Enti Locali compresi), secondo il quale, per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti Locali committenti, questi versino al fornitore il solo corrispettivo al netto dell'Iva, accreditando l'Iva in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario (c.d. "*split payment*").

#### *"Fondo crediti dubbia esigibilità" ("Fcde")*

L'Organo di revisione *ha* verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state indicate per l'intero importo di competenza previsto. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "*Accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità*".

Le entrate considerate dall'Ente di dubbia esigibilità significative sono le seguenti quelle relative alla tassa TARI.

L'Organo di revisione attesta che:

- l'ammontare del "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" ammonta a Euro 26.501,00
- salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le seguenti entrate: IMU- TASI

#### **Fondo rischi per spese legali**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del Fondo rischi spese legali in quanto non ci sono in corso cause.

#### **Oneri straordinari**

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente ha previsto oneri straordinari di seguito elencati, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate: restituzione di tributi e loculi e restituzione oneri di urbanizzazione per Euro 4.133 .

## Ammortamenti d'esercizio

L'Organo di revisione dà atto che nel bilancio di previsione l'Ente, tenuto conto delle modifiche apportate alla previgente normativa dall'art. 27, comma 7, lett. b), della Legge n. 448/01:

- *non ha iscritto, nell'apposito intervento di ciascun servizio, l'importo dell'ammortamento dei beni mobili e immobili secondo quanto previsto dall'art. 167, comma 1, del Tuel;*

## Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari 3.000 e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Tuel.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, del Tuel, metà della quota minima (0,15 o 0,225) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

### Contributo per permesso di costruire<sup>29</sup>

La previsione per il triennio 2016-2018 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

|                             | Esercizio<br>2013 | Esercizio<br>2014 | Esercizio<br>2015 | Esercizio<br>2016 | Esercizio<br>2017 | Esercizio<br>2018 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Previsione                  | -----             | -----             | -----             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Accertamento                | 5.688,22          | 3.593,70          | 11.194,88         | -----             | -----             | -----             |
| Riscossione<br>(competenza) | 5.688,22          | 3.593,60          | 11.194,88         | -----             | -----             | -----             |

I residui attivi al 1° gennaio 2015 per "contributo per permesso di costruire" hanno subito la seguente evoluzione:

| descrizione                                              | importo  |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Residui attivi al 1° gennaio 2015                        | 2.408,23 |
| Riscossioni in conto residui - anno 2015                 | 2.408,23 |
| Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità |          |
| Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015        | 2.408,23 |

L'art. 1, comma 536, della Legge n. 190/14, modificando nuovamente l'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07, ha previsto la possibilità, per il 2015, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per la copertura delle spese correnti.

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente è la seguente<sup>30</sup>:

- anno 2012 0,00% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2013 0,00% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2014 0,00% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);
- anno 2015 70,81% (lim. max 50% per spese correnti più un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale - art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07);

<sup>29</sup> Tale tipologia di entrata deve essere appostata nel Titolo IV delle Entrate (cod. Siope 4501), sebbene ne sia consentita l'apposizione anche tra le entrate tributarie (Titolo I della Spesa - Cod. Siope 1302); infatti, nella definizione di tale secondo codice Siope viene precisato che esso è considerato provvisorio, previsto allo scopo di "consentire un graduale adeguamento alla corretta contabilizzazione" delle entrate derivanti dalle concessioni edilizie nel codice 4501.

<sup>30</sup> L'art. 10, comma 4-ter del D.L. n. 35/13, con una modifica all'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/07 ("Finanziaria 2008"), proroga fino al 2014 la possibilità offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal "Testo unico sull'edilizia" (Dpr. n. 380/01) per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Al momento della redazione del presente schema di parere tale disposizione non è ancora stata riproposta, anche se con molta probabilità sarà inserita anche a valere sul 2015.

## CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- > che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa *“per conto terzi e partite di giro”* non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- > che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlg. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12.

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

*esprime parere favorevole*

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

Data

22.04.2016

Il Revisore Unico

